

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00209/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 209 del 2025, proposto da

Zaira De Paola, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Sarro, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale Gramsci 19;

***contro***

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

***per l'annullamento***

del decreto n. 71137 dell'11.11.2024 di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 206 e ss. mm., per la classe di concorso EEEE "Scuola Primaria" per la Regione Campania;

del decreto n. 76123 del 27.11.2024, che sostituisce il decreto n. 71137 dell'11.11.2024, di approvazione della graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. 26 ottobre n. 2023, n. 206 e ss. mm., per la classe di concorso EEEE "Scuola Primaria" per la Regione Campania;

del decreto n. 20921 del 2.12.2024, recante avviso per le operazioni finalizzate

all'immissione in ruolo del personale docente con contratto a tempo indeterminato A.S. 2024/2025 destinato ai candidati vincitori della classe di concorso EEEE "Scuola Primaria";

del decreto n. 21172 del 4.12.2024, recante avviso per le operazioni finalizzate all'immissione in ruolo del personale docente con contratto a tempo indeterminato A.S. 2024/2025 destinato ai candidati vincitori della classe di concorso EEEE "Scuola Primaria";

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi il Decreto Ministeriale n. 206/2023 ed il Decreto Dipartimentale n°2576/2023, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito - Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Campania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che con decreto monocratico presidenziale ex art. 56 c.p.a. sono stati ordinati all'amministrazione resistenti adempimenti e tale ordine è rimasto senza riscontro, né l'amministrazione ha spiegato le ragioni della violazione dell'ordine giudiziario;

Osservato che con tale decreto si statuiva quanto segue:

*“Vista l'istanza di “AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41 C.P.A.”, con cui parte ricorrente, premesso che “con istanza di accesso ex l. n. 241/1990 del 24 novembre 2024, aveva richiesto l'ostensione di una serie di documenti che le avrebbero, tra l'altro, consentito di identificare in modo corretto e puntuale i candidati collocati in posizione utile nella graduatoria di merito approvata in data 11 novembre 2024, poi modificata e sostituita il successivo 24 novembre”; che “il silenzio serbato dall'Amministrazione Scolastica sulla predetta istanza rende oggettivamente impossibile procedere alla*

*corretta individuazione dei soggetti risultati vincitori del concorso de quo, e per l'effetto alla notificazione del presente ricorso nei modi ordinari"; che "la graduatoria di merito stilata dall'Amministrazione contiene, infatti, solo l'indicazione dei nominativi dei candidati risultati vincitori, circostanza che rende impossibile procedere alla loro identificazione ai fini della notificazione ordinaria"; che "il cospicuo numero dei controinteressati rende ulteriormente difficile la notificazione del presente ricorso nelle forme e nei modi ordinariamente previsti"; chiede al Presidente della Sezione "di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 41 C.P.A., alla notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo, mediante l'inserimento del ricorso stesso nel sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania [www.campania.istruzione.it](http://www.campania.istruzione.it), attese le difficoltà oggettive innanzi rappresentate";*

*Rilevato che è preliminare, rispetto alla deliberazione dell'istanza di cui sopra, ex art. 41 co. 4 c.p.a., la notifica individuale del ricorso ad almeno un controinteressato, ai fini della rituale instaurazione del giudizio (notifica, ad oggi inibita dal dedotto mancato riscontro, da parte dell'U.S.R. Campania, all'istanza di parte ricorrente del 24 novembre 2024);*

*Rilevato, pertanto, che l'U.S.R. resistente, ove non vi abbia già adempiuto, fornirà nel più breve tempo possibile, a parte ricorrente, riscontro a detta istanza, onde consentire, alla stessa parte ricorrente, di provvedere alla notifica individuale del ricorso ai controinteressati, o ad almeno uno di essi, da effettuarsi entro e non oltre il termine di giorni dieci, da decorrere dalla data del riscontro, da parte dell'U.S.R. resistente, alla predetta istanza; con deposito, in Segreteria, della prova della/e avvenuta/e notifica/notifiche, nei successivi cinque giorni;*

*Ritenuto, pertanto, di demandare al Collegio, all'esito, la decisione circa la suddetta istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, ex art. 41 comma 4 c.p.a." ed ha pertanto rinviato alla camera di consiglio odierna;*

*Ritenuto che la valutazione processuale del comportamento inerte dell'amministrazione possa essere valutato anche ai sensi dell'art. 64 c.p.a. nella*

eventuale fase di merito;

Considerato tuttavia preliminare garantire il contraddittorio processuale e pertanto, visto il mancato riscontro al decreto presidenziale sopra citato, accogliere comunque l'istanza per pubblici proclami;

Ritenuto, in particolare che:

la richiesta possa essere accolta (Cons. giust. amm. Sicilia, 18/09/2024, n. 702) con le modalità di seguito indicate:

-la pubblicazione del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati dovrà essere effettuata esclusivamente sul sito istituzionale del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

-su richiesta del ricorrente, il quale dovrà compilare il relativo modulo secondo le istruzioni presenti sul sito del MIUR

(<http://www.istruzione.it/allegati/2017/RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama.pdf>)

l'amministrazione dovrà pertanto pubblicare il testo integrale del ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sul sito istituzionale venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

-le dette pubblicazioni dovranno avvenire, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il

termine perentorio di ulteriori 10 giorni.

Rilevato che è necessario peraltro acquisire documentati chiarimenti dall'amministrazione resistente in relazione alle ragioni sottese al mancato riconoscimento delle riserve ex lege oggetto di controversia, ossia, come riferito da parte ricorrente "delle modalità con cui si è pervenuti alla formazione della suddetta graduatoria, soprattutto con riferimento alle percentuali di riserva dei posti assegnati ai concorrenti", depositando una memoria scritta entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione o comunicazione se anteriore della presente ordinanza, sollecitando in tal senso la collaborazione processuale ex art. 2 comma 2 c.p.a. dell'amministrazione resistente;

Ritenuto di dover pertanto rinviare il giudizio in prosieguo alla camera di consiglio del 19 marzo 2025, riservata a tale sede anche l'eventuale decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta) accoglie l'istanza per pubblici proclami ex art. 41 comma 4 c.p.a. e dispone gli incumbenti istruttori come da parte motiva.

Rinvia alla camera di consiglio del 19 marzo 2025.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Severini, Presidente

Alfonso Graziano, Consigliere

Germana Lo Sapia, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Germana Lo Sapia**

**IL PRESIDENTE**  
**Paolo Severini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.